

riferimento nazionale e regionale dell'accesso al credito, della nuova fase di programmazione regionale nonché della operatività medesima del FCG;

5. di dare mandato al Settore competente in materia della Direzione Attività Produttive di adottare i provvedimenti necessari e conseguenti;

6. di rinviare a successivi provvedimenti l'allocazione delle risorse complessive disponibili di Garanzia Toscana, comprensive anche di quelle previste originariamente del POR FESR 2014-2020, ad interventi a sostegno del sistema produttivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 22 giugno 2020, n. 780

DGR 675/2020 “Linee Guida per Cassa Integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 22” - modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le tipologie di intervento “Sostegno al reddito e difesa dei diritti dei lavoratori” prevede la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nell'ambito di quanto definito dalla normativa statale;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede che “Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o

riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga”;

Visti i commi 3 ed 8 del medesimo articolo, così come modificati dal D.L. 34/2020, che definiscono la copertura finanziaria complessiva per l'intervento di cui sopra nel limite massimo di euro 4.936 milioni di euro;

Considerato che ai sensi del citato comma 3 le risorse sono state ripartite tra le Regioni e Province Autonome con decreti interministeriali del 23 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020, contenenti disposizioni attuative della misura di cui al presente atto;

Vista la circolare INPS n. 47 del 18 marzo 2020, con la quale sono forniti chiarimenti sulle misure previste, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ed in particolare l'art. 41 “Disposizioni in materia di lavoro”;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 08/04/2020, recante indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare gli artt. 70 e 71 che prevedono:

- la possibilità di riconoscere il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

- l'estensione di tale ammortizzatore anche per i dipendenti assunti nel periodo dal 18 al 25 marzo 2020;

- la competenza delle Regioni per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga limitatamente al primo periodo di 9 settimane;

Visto il decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”, ed in particolare l’art. 2 in ordine ai termini di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga;

Dato atto che con DGR n. 397 del 30/03/2020, al fine di rendere operativa la presentazione delle istanze di CIG in deroga, sono state approvate le “Linee Guida per cassa integrazione in deroga per l’emergenza epidemiologica Covid-19”, così come successivamente modificate con DGR 504/2020 e con DGR 675/2020;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di recepire quanto introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52 in materia di CIG in deroga di cui all’art. 22 del decreto-legge 18/2020, sostituire l’Allegato alla DGR n. 675 del 25/05/2020, recante “DGR 504/2020 “Linee Guida per Cassa Integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 22.” - modifiche.” con l’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione Toscana è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse oggetto di riparto tra le Regioni e Province Autonome secondo le disposizioni del comma 3, art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto altresì che l’intervento di cui al presente documento non comporta ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione dello stesso si provvede interamente mediante risorse statali;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di sostituire l’Allegato alla DGR n. 675 del 25/05/2020, recante “DGR 504/2020 “Linee Guida per Cassa Integrazione in deroga a seguito di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 22.” - modifiche.” con l’Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il rilascio delle autorizzazioni da parte della Regione Toscana è subordinato all’effettiva disponibilità delle risorse oggetto di riparto tra le Regioni e Province Autonome secondo le disposizioni del comma 3, art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Lavoro per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

**LINEE GUIDA PER CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA A SEGUITO DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, DI CUI AL DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020 n. 18, art. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 aprile
2020, n. 27**

Premessa

L'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ha introdotto la possibilità di concedere la **cassa integrazione in deroga** ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ed esclusi i datori di lavoro domestico, che hanno dovuto ridurre o sospendere l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disciplina sopra richiamata è stata oggetto di integrazioni e modifiche introdotte dall'art. 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dagli artt. 70 e 71 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri, la modalità di presentazione e di istruttoria delle istanze relative alla suddetta misura per le unità produttive ubicate in Toscana, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare INPS 47/2020.

1. Destinatari del trattamento e requisiti

Possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIG in deroga o CIGD) di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e secondo le modalità di cui al presente documento **i datori di lavoro del settore privato**, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Pertanto sono esclusi i datori di lavoro per i quali trovano applicazione la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), il Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali e Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015. Come previsto dalla circolare INPS 47/2020, ai fini dell'accesso all'assegno ordinario non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al fondo.

I datori di lavoro per i quali trova applicazione esclusivamente la disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e che non possono accedere alla CIGO o all'assegno ordinario dei predetti fondi, possono richiedere il trattamento di CIG in deroga.

Con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali e al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che tali fondi non sono operativi. Di conseguenza i datori di lavoro interessati dai suddetti fondi e che occupano più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIG in deroga.

I datori di lavoro del settore agricolo che rientrano nel campo di applicazione della CISOA devono utilizzare tale ammortizzatore. Il ricorso alla CIG in deroga è possibile per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo ai quali non si applica il trattamento della CISOA.

Come da circolare INPS 47/2020 l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza.

Le presenti Linee Guida si applicano alle istanze di CIG in deroga per le unità produttive ubicate in Toscana.

2. Lavoratori beneficiari

Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso ai lavoratori subordinati, assunti con qualunque forma contrattuale, dipendenti dai datori di lavoro di cui al punto 1, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, in forza presso il datore di lavoro richiedente alla data del 25 marzo 2020. Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro.

Per i lavoratori intermittenti, come specificato dalla Circolare INPS 47/2020, l'accesso è riconosciuto ai sensi della circolare INPS 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.

3. Durata del trattamento

In relazione a ciascuna unità produttiva la CIG in deroga può essere riconosciuta dalla Regione per periodi con dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane, anche non continuative. Ai fini gestionali tale limite è calcolato in 63 giorni di calendario per ciascuna unità produttiva. Per il computo esatto delle settimane si rinvia in ogni caso alle disposizioni di INPS in merito.

4. Procedura per la presentazione della domanda

4.1. Datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti

Ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, **i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti sono tenuti alla stipula dell'accordo sindacale.**

Pertanto i datori di lavoro **che occupano più di 5 dipendenti** e intendono presentare la domanda di CIG in deroga devono concludere un accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa e che la necessità di ricorrere alla CIG in deroga sia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e non riferito ad una situazione già preesistente dovuta ad altre motivazioni.

Vista la legge 24 aprile 2020, n. 17 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020 che ha esonerato dall'obbligo del suddetto accordo i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che tale obbligo è stato successivamente reintrodotta dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, l'accordo non è dovuto per i datori di lavoro che rientrano nelle attività chiuse per la motivazione sopraindicata in relazione alle domande presentate nel periodo dal 29 aprile al 18 maggio 2020.

Nel verbale dovranno essere indicati anche la durata prevista della cassa integrazione ed il numero dei lavoratori interessati.

Per la sottoscrizione del verbale è possibile utilizzare lo schema predisposto dalla Regione Toscana e scaricabile dal sito

<https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>

oppure

<https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19>

È possibile presentare anche un verbale redatto secondo un diverso schema purché siano riportati tutti i seguenti dati:

- a) data del verbale

- b) i nominativi e la qualifica rivestita da coloro che sottoscrivono il verbale (datore di lavoro/rappresentante per il datore di lavoro, rappresentante dell'associazione datoriale e delle organizzazioni sindacali);
- c) i dati identificativi del datore di lavoro, con la specifica sia della sede legale che della sede dell'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di CIG in deroga, il numero dei lavoratori in organico con la suddivisione in quadri, impiegati, operai ed apprendisti, nonché il settore di appartenenza;
- d) indicazione che il ricorso alla CIG in deroga è dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- e) il periodo di CIG in deroga richiesto, il numero massimo dei lavoratori interessati ed il numero massimo di ore che verranno richieste nella domanda alla Regione e ad INPS;
- f) firma delle parti.

Nel verbale il datore di lavoro o il rappresentante per il datore di lavoro deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di non rientrare nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015 e CISOA. Nel caso in cui rientri in una delle suddette discipline dovrà motivare il ricorso alla CIG in deroga.

Qualora entro 5 giorni dalla data di richiesta di consultazione sindacale la stessa non sia avvenuta, il datore di lavoro può comunque presentare la domanda di CIGD dando evidenza dell'invio della richiesta di consultazione sindacale e comunicando che la stessa non è avvenuta. In questo caso sarà comunque necessario allegare la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla non applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario sopra indicate. Per tale dichiarazione verrà reso disponibile un fac-simile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19>

4.2. Datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti

I datori di lavoro **che occupano fino a 5 dipendenti**, non tenuti alla stipula dell'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dovranno comunque allegare alla domanda una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alla non applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Fondo di Integrazione Salariale, i Fondi di Solidarietà Bilaterali, Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D.lgs. 148/2015 e CISOA. Nel caso in cui rientri in una delle suddette discipline dovrà motivare il ricorso alla CIG in deroga. Per tale dichiarazione verrà reso disponibile un fac-simile sul sito della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19>

4.3. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di CIG in deroga alla Regione Toscana è obbligatorio, pena la irricevibilità della domanda, utilizzare la procedura informatica disponibile al seguente indirizzo:

<https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

Come disposto dall'articolo 41, comma 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le domande di CIG in deroga sono esenti dall'imposta di bollo.

La procedura consentirà di inserire tutti gli allegati necessari, di seguito indicati:

- per i **datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti**: verbale sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o comunicazione di richiesta della consultazione sindacale, con dichiarazione che la stessa non è avvenuta entro 5 giorni dall'invio della richiesta;
- per i **datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti** dovranno allegare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il datore di lavoro che presenta la domanda di CIG in deroga non rientra nel campo di applicazione delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario;

- per tutti: documento di identità del soggetto che rende la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (inclusa quella contenuta nell'eventuale verbale di accordo).

Al termine della compilazione on-line, il sistema consente la stampa della domanda come risultante dalla procedura di presentazione con la data di invio e l'identificativo univoco progressivo. Tutte le istruzioni operative saranno disponibili nella procedura per la presentazione delle domande e alla pagina web <https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19>.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tale termine è spostato al 30° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo.

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

4.4. Accesso alla procedura telematica per la presentazione delle domande

Per accedere al servizio di CigInDeroga è necessario un Certificato digitale attivo (smart card, CNS, Tessera sanitaria) fornito da un Ente Certificatore.

Cliccando su **Registrazione Utente** è possibile registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, il datore di lavoro o i datori di lavoro per i quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di CIG in deroga. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'invio telematico. Le richieste di chiarimenti o integrazioni/modifiche sospendono il suddetto termine.

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

In caso di domande ritenute incomplete o inesatte la procedura istruttoria verrà sospesa e sarà ripresa quando il datore di lavoro avrà fatto pervenire le informazioni/documentazioni richieste dalla Regione Toscana.

Le comunicazioni di sospensione o respingimento della domanda di CIG in deroga verranno inviate all'impresa richiedente tramite PEC, o, se non disponibile, tramite raccomandata A/R.

Verranno altresì trasmesse tramite email al referente per la domanda indicato sulla stessa.

Il datore di lavoro è tenuto a far pervenire le informazioni/la documentazione mancante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trasmessa secondo le modalità sopra indicate. Decorso 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo PEC, o se non disponibile, a mezzo raccomandata A/R, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda sarà ritenuta respinta.

Un lavoratore già autorizzato per un periodo non può essere oggetto di una nuova autorizzazione per lo stesso periodo o per un periodo incluso nella richiesta già presentata.

Le comunicazioni di accoglimento delle domande di CIG in deroga (autorizzazioni) saranno scaricabili dal sistema informatico on line CigInDeroga attraverso la funzione "Gestione Domande-Stampa Autorizzazione".

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'effettiva disponibilità delle risorse di cui all'art. 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

6. Comunicazione all'INPS e pagamento

La Regione Toscana – Settore Lavoro trasmette all'INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

È previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione da parte di INPS.

I datori di lavoro devono inviare ad INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'istituto.

Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. Controlli

La Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dal datore di lavoro ai sensi del DPR 445/2000 in merito alla domanda di CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione della misura sopra descritta, la Regione Toscana procederà alla revoca del beneficio concesso e trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

8. Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati personali raccolti sono finalizzati alla concessione delle misure di sostegno al reddito di cui al presente atto, e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dalle Linee Guida. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a INPS per l'erogazione del beneficio spettante e non saranno comunicati ad altri soggetti se non per obbligo di legge. I dati potranno essere oggetto di diffusione in forma aggregata mediante pubblicazione sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Direzione Lavoro della Regione Toscana) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

I soggetti interessati possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

9. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Lavoro della Regione Toscana, Dott.ssa Francesca Giovani.

10. Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Toscana:

<https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19>

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio tramite i seguenti recapiti:

- Per tutte le informazioni sulla normativa e la compilazione delle domande è possibile inviare una email a: cigsderoga@regione.toscana.it

- Per problematiche di natura tecnica sulla procedura informatica, sulla modalità di accesso e sull'utilizzo del certificato digitale scrivere a: supportoinformatico-cid@regione.toscana.it Per problematiche di natura tecnica sulla procedura informatica, è disponibile anche il servizio di assistenza tecnica dedicato numero verde 800688306 dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.00